

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3906 del 07/07/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato Pescarola-Varana AMO0488, dotato di impianto di depurazione, sito in Via Cappellini, Comune di Serramazzoni (MO) richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Prat. Sinadoc n.16033/25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3973 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sette LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato Pescarola-Varana AMO0488, dotato di impianto di depurazione, sito in Via Cappellini, Comune di Serramazzoni (MO) richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Prat. Sinadoc n.16033/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione settoriale per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie e scolmatori di piena appartenenti all'agglomerato identificato come "PRI 08 PESCAROLA -VARANA", rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 166 del 20/12/2010;

VISTA l'istanza presentata in data 18/04/2025 ed acquisita da Arpae SAC con PG 74511 del 18/04/2025 da HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376), con sede legale in Viale Berti Pichat 2/4, Bologna (BO), in quanto gestore per il Sistema Idrico Integrato (di seguito Gestore) per ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'Agglomerato AMO0488 "Pescarola Varana", dotato di impianto di depurazione, sito in Via Cappellini, Comune di Serramazzoni (MO), per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs.152/2006.
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. n.447/1995;

VISTA la Determinazione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) n.22 del 2 febbraio 2022, avente ad oggetto "Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazione nel comune di Serramazzoni (MO). Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, varianti al PRG del Comune di Serramazzoni e al PRG e PSC del Comune di Prignano sulla Secchia, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere";

CONSIDERATO che l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Pescarola Varana risulta essere tra le opere approvate da ATERSIR all'interno del programma degli interventi 2020-2023 del gestore HERA S.p.A. di cui alla Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che a tale intervento di adeguamento è stato assegnato il livello di priorità 1A dalla D.G.R. n.201/2016, successivamente aggiornata dalle D.G.R. n.2201/2023, n.686/2024 e n.4/2025;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - n.286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06;
 - n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
 - n.201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
 - n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - n.714 del 09 Maggio 2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge n.13/2015";
 - n.2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
 - n.2201 del 18/12/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";
 - n.686 del 22/04/2024 "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione";
 - n.4 del 07/01/2025 "Aggiornamento dei termini previsti dalle Delibere di Giunta Regionale n.2201/2023 e 686/2024 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n.146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato "Protocollo dei controlli";

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31

maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito delle verifiche di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, è stato possibile dare avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota prot. n.83732 del 06/05/2025 Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n.241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Serramazzoni, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC) di Modena e Azienda USL di Modena;
- a seguito della scadenza dei termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza (30 giorni), si rende necessario concluderne i lavori, ai fini della conclusione del procedimento;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, prot. n.89228 del 14/05/2025;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n.98874 del 28/05/2025;
- parere di competenza in materia di impatto acustico espresso dal Comune di Serramazzoni prot. n.0010221/2025 del 29/05/2025 acquisito agli atti da Arpae al prot. n.100253 del 30/05/2025;

mentre, entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, l'Azienda USL di Modena, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC) di Modena non hanno espresso il proprio parere;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia, in quanto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”, all'articolo 83, comma 3, prevede che la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici);

CONSIDERATO che il Gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RICHIAMATO il punto 5 della D.G.R. 2153/2021 secondo cui, nel caso in cui sia necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 alla citata Delibera, ARPAE può comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità

idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.241/90, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14 c.2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater L.241/1990 e, conseguentemente;
2. di RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Gestore HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376) nella persona del suo Rappresentante pro tempore relativa all'Agglomerato AMO0488 "Pescarola Varana", dotato di impianto di depurazione, sito in Via Cappellini, Comune di Serramazzoni (MO) per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A1 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Serramazzoni

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A1 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. di DARE ATTO che, come previsto dal punto 5 della D.G.R. 2153/2021, la presente AUA è subordinata

all'acquisizione, nel corso della durata dell'AUA stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente; se necessario, l'AUA può essere soggetta a revisione a seguito del rilascio del suddetto parere;

6. di DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità del Gestore presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
8. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 16033/25

ALLEGATO A1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Secondo le indicazioni della Regione (rif. DGR n.201/2016, come aggiornata dalla DGR n.4/2025) l'agglomerato AMO0488 "Pescarola Varana" appartiene alla classe di consistenza compresa tra 200 e 1.999 A.E. e rientra tra quelli di priorità 1A per l'adeguamento degli scarichi ai fini degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali.

Il perimetro dell'agglomerato è definito dalla Regione Emilia-Romagna ed è rappresentato nella planimetria allegata.

L'impianto di depurazione ha potenzialità di progetto pari a 350 AE.

La linea di trattamento/depurazione è costituita da:

- pozzetto sghiaiatore del materiale grossolano con scolmatore di testa impianto;
- pretrattamento di grigliatura fine mediante sgrigliatore autopulente a nastro;
- vasca areata di equalizzazione con impianto di sollevamento, dotata di scarico di emergenza attivabile tramite apertura manuale di paratoia;
- fossa Imhoff per la sedimentazione primaria con sistema di ricircolo fanghi dalla sedimentazione secondaria;
- trattamento con reattore biologico a biomassa adesa (Biodisco);
- sedimentazione secondaria mediante sedimentatore statico tipo Dortmund;
- pozzetto di ispezione e campionamento.

Trattandosi di agglomerato con consistenza da 200 a 2.000 abitanti equivalenti, ai sensi di quanto stabilito dal Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, il trattamento biologico descritto è da ritenere appropriato.

Nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato in oggetto, non è stata indicata la presenza di manufatti scolmatori e/o impianti di sollevamento da cui possono verificarsi ulteriori scarichi di acque reflue urbane.

Sull'impianto di trattamento risultano presenti i seguenti manufatti e punti di scarico, per i quali non è prevista specifica autorizzazione allo scarico, ma che per completezza sono elencati nella seguente tabella:

<i>Tipologia Manufatto</i>	<i>ID Manufatto</i>	<i>Ubicazione Manufatto</i>	<i>Rif. Catastali Manufatto</i>	<i>ID Scarico</i>	<i>Rif. Catastali Scarico</i>	<i>Scarico</i>
Scolmatore Testa Impianto	12681898	Via Cappellini	Foglio 20 Particella 25	12681894	Foglio 20 Particella 25	Rete fognaria interna del depuratore
Scolmatore Emergenza	12681896	Via Cappellini	Foglio 20 Particella 25	12681894	Foglio 20 Particella 25	Rete fognaria interna del depuratore

Il depuratore (ID 12158562) a servizio dell'agglomerato AMO0488 "Pescarola Varana" recapita il proprio scarico identificato con ID 5851903 (Foglio 46 Particella 82) in un impluvio del reticolo idrografico non identificato da aree appartenenti al Demanio Idrico (fosso interpoderale) che convoglia le acque scaricate nel corso d'acqua di competenza regionale denominato Rio della Ghiaia.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'Autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 124 c.8 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n° 166 del 20/12/2010;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio riferiti agli scarichi idrici:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, prot. n.89228 del 14/05/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare del Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), HERA SPA, è **autorizzato a scaricare le acque urbane** dell'agglomerato AMO0488 "Pescarola Varana", con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria allegata ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento depurativo, recapitante nelle acque superficiali del fosso tributario del Rio della Ghiaia, deve rispettare i valori limite stabiliti dalla Tabella 3 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, relativamente alla classe di consistenza da 200 a 2.000 abitanti equivalenti.
Come indicato nella nota a margine della sopracitata tabella, i suddetti valori limite si applicano a condizione che eventuali scarichi industriali autorizzati a recapitare in fognatura, siano sottoposti ad adeguate norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite in funzione della capacità depurativa e delle caratteristiche dell'impianto di trattamento della rete fognaria.
In presenza di scarichi industriali autorizzati a recapitare nella rete fognaria, gli Enti di controllo possono procedere alla verifica sullo scarico di ulteriori parametri per i quali è previsto il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/2006.
2. Il pozzetto di ispezione per il campionamento delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento deve essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto deve essere adeguatamente segnalato e realizzato in modo da garantire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui scaricati.
3. Ai sensi di quanto indicato al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, devono essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto; i certificati analitici dei suddetti autocontrolli devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
4. Trattandosi di rete fognaria mista può attivarsi lo scarico di reflui non trattati attraverso lo scolmatore di testa impianto, tale scarico può avvenire solo in presenza di eventi meteorici che determinano una portata in ingresso eccedente alla capacità di accumulo dell'impianto di depurazione.
5. Lo scarico di emergenza dei reflui non trattati e/o parzialmente trattati, attivabile manualmente tramite apertura della paratoia presente nella vasca areata di equalizzazione e sollevamento, può avvenire durante le fasi di manutenzione programmata dell'impianto che devono essere comunicate

con congruo anticipo ad Arpae. L'eventuale attivazione di tale scarico non programmata, causata da imprevisti malfunzionamenti dell'impianto di depurazione, deve essere immediatamente segnalata ad Arpae.

6. Trattandosi di depuratore non presidiato è necessario dotare l'impianto di un dispositivo di controllo in remoto del funzionamento delle sue componenti elettromeccaniche.
7. Deve essere mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza un apposito registro costantemente aggiornato, su cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento eseguite periodicamente al fine di garantire l'efficienza depurativa dell'impianto, come previsto al al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053.
8. Sul medesimo registro devono essere annotate anche le operazioni di manutenzione svolte sulla rete fognaria di pertinenza dell'impianto e sulla linea di trattamento/depurazione con particolare riferimento allo spurgo e pulizia del pozzetto sghiaiatore con scolmatore di testa impianto e della vasca areata di equalizzazione con impianto di sollevamento.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati trovano applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- **All. 1 Planimetria agglomerato**

Pratica Sinadoc n. 16033/25

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Serramazzoni**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta HERA S.p.A., gestisce l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato di Pescarola-Varana AMO0488 del Comune di Serramazzoni.

Il contesto in esame è prevalentemente rurale e posto ad ovest rispetto al centro abitato di Varana.

Il Comune di Serramazzoni non ha effettuato la classificazione acustica del territorio, ma secondo i dettami della D.G.R. 2053/2001, date le caratteristiche della zona di interesse (zona E1 agricola ad alta vocazione produttiva agricola), si ritiene di poter ipotizzare per l'area in esame una classificazione III con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni, oltre che ai limiti di immissione differenziali all'interno degli edifici abitativi.

La valutazione previsionale di impatto acustico presentata non ha individuato recettori sensibili nelle vicinanze, potenzialmente raggiungibili dalle immissioni sonore dell'impianto ubicato in aperta campagna.

Le sorgenti sonore aziendali sono rappresentate da filtrococlea verticale (emissione 80 dBA), soffiante cabinata (emissione 65 dBA) e impianto a biodischi (emissione 88 dBA), con funzionamento h24 per 7 giorni alla settimana. È previsto che le suddette attrezzature siano contenute in manufatti in c.a. di spessore da 15 a 35 cm, con potere fonoisolante valutato in 50 dBA. E' stato inoltre considerato un traffico indotto pari ad un veicolo al giorno di rumorosità pari a 60 dBA ad 1 metro di distanza limitatamente al tempo di manovra.

Lo studio previsionale di impatto acustico si è basato su rilievi fonometrici dell'area oggetto di studio determinando il clima acustico di zona ed andando a sommare l'impatto derivante dalle sorgenti sonore meglio sopra indicate. I conteggi svolti evidenziano un livello di pressione sonora pari a 27,75 dBA al confine di proprietà determinando valori che sommati ai livelli di rumore residuo risultano congrui con i limiti di immissione assoluti diurni e notturni per la classe acustica III (60 dBA diurni e 50 dBA notturni).

Pertanto, tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare in merito alla situazione descritta ed ai risultati delle misure effettuate, si ritiene l'insediamento compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni indicate nel prosieguo.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 98874 del 28/05/2025;
- parere di competenza in materia di impatto acustico espresso dal Comune di Serramazzoni prot. n.0010221/2025 del 29/05/2025 acquisito agli atti da Arpae al prot. n. 100253 del 30/05/2025;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate di seguito nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
2. Qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
3. L'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.
4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione nella configurazione impiantistica autorizzata con la presente Determinazione deve essere effettuato un collaudo acustico, con impianto a regime, che confermi i valori delle immissioni acustiche calcolate nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.